



## COMUNICATO STAMPA n. 126/22

Lussemburgo, 14 luglio 2022

Sentenze della Corte nelle cause riunite C-59/18, Italia/Consiglio, e C-182/18, Comune di Milano/Consiglio, nelle cause riunite C-106/19, Italia/Consiglio e Parlamento, e C-232/19, Comune di Milano/Parlamento e Consiglio, e nella causa C-743/19, Parlamento/Consiglio

### **Fissazione della sede dell'EMA e dell'ELA: la competenza a decidere al riguardo spetta al legislatore dell'Unione e non agli Stati membri**

*Le decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che stabiliscono la nuova sede dell'EMA e la sede dell'ELA sono atti politici privi di effetti giuridici vincolanti, cosicché esse non possono costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento*

Il 20 novembre 2017, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno scelto la città di Amsterdam per sostituire Londra come nuovo sito destinato ad ospitare la sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Nel giugno 2019, essi hanno del pari deciso che l'Autorità europea del lavoro (ELA) di nuova creazione avrebbe avuto la propria sede a Bratislava.

L'Italia e il Comune di Milano contestano la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di stabilire la sede dell'EMA ad Amsterdam (C-59/18 e C-182/18), nonché il regolamento 2018/1718<sup>1</sup>, il quale, successivamente a detta decisione, ha fissato tale sede in questa città (C-106/19 e C-232/19). Per parte sua, il Parlamento europeo contesta la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di stabilire la sede dell'ELA a Bratislava (C-743/19).

Nelle sue sentenze emesse in data odierna, **la Corte, riunita in Grande Sezione, rigetta tutti i ricorsi.**

La Corte esordisce ricordando che gli atti adottati collettivamente dai rappresentanti dei governi degli Stati membri non possono essere sottoposti ad un controllo di legittimità esercitato dal giudice dell'Unione a titolo dell'articolo 263 TFUE.

E' altresì necessario anche che un tale atto non costituisca, in realtà, una decisione del Consiglio da questo adottata nella veste di istituzione dell'Unione.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte esamina anzitutto se la competenza relativa alla fissazione della sede degli organi e degli organismi dell'Unione spetti ai rappresentanti dei governi degli Stati membri deliberanti di comune accordo in virtù della regola enunciata all'articolo 341 TFUE, oppure se detta competenza appartenga al legislatore dell'Unione.

**La Corte dichiara che l'articolo 341 TFUE non si applica alla designazione del luogo della sede di un organo o**

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali (GU 2018, L 291, pag. 3).

di un organismo dell'Unione come l'EMA e l'ELA.

**La competenza a decidere della fissazione del luogo della sede dell'EMA e dell'ELA spetta, dunque, al legislatore dell'Unione**, al quale incombe agire a questo scopo in conformità delle procedure previste dalle disposizioni dei Trattati pertinenti sotto il profilo sostanziale.

Poi, la Corte giudica **che le decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottate rispettivamente nel novembre 2017 e nel giugno 2019 per designare la nuova sede dell'EMA e la sede dell'ELA** non possono essere qualificate come atti del Consiglio. Al contrario, tali decisioni costituiscono atti adottati collettivamente e di comune accordo dai rappresentanti dei governi.

Essendo state adottate dagli Stati membri in un settore in cui i Trattati non prevedono l'intervento dei detti Stati, le decisioni in questione sono prive di qualsiasi effetto giuridico vincolante nel diritto dell'Unione. Si tratta di decisioni politiche **degli Stati membri, che non possono costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE**.

Per quanto riguarda i ricorsi diretti contro il **regolamento 2018/1718**, la Corte **respinge tutti gli argomenti fatti valere dal Comune di Milano e dal governo italiano, relativi a violazioni delle prerogative del Parlamento, nonché all'illegittimità di tale regolamento derivante dalla presunta irregolarità della procedura che ha portato all'adozione della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 20 novembre 2017 di scegliere la città di Amsterdam come nuova sede dell'EMA**.

A questo proposito, la Corte dichiara che tale decisione è un atto di cooperazione politica privo di valore vincolante che possa limitare il potere discrezionale del legislatore dell'Unione. **Pertanto, non si può ritenere che il Parlamento abbia, nel caso di specie, rinunciato ad esercitare le proprie competenze legislative reputandosi vincolato dalla decisione in questione**.

La Corte aggiunge che sarebbe stato possibile per il Parlamento, in caso di disaccordo con la decisione politica degli Stati membri di trasferire la sede dell'EMA ad Amsterdam, opporsi a che tale decisione si traducesse in un atto legislativo dell'Unione.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-59/18 et C-182/18](#), [C-106/19 et C-232/19](#), e [C-743/19](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

